

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3736

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati GIACCO, DUCA e RUGGIERI

(V. Stampato Camera n. 294)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari Sociali) della
Camera dei deputati il 18 gennaio 2006*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 gennaio 2006*

**Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di
accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pub-
blico e negli esercizi aperti al pubblico**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscono od ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.

Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.

Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida».